

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Delibera n°

18

04/10/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 19.00 presso la sede dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano Premeno sita in Comune di Arizzano Corso Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 2° convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
CERUTTI Luisa (consigliere maggioranza Arizzano)		X	0,46
MARRONI Umberto (Sindaco Premeno)	X		0,24
IEMMA Roberto (consigliere maggioranza Premeno)		X	0,24
BOSOTTI Marta (consigliere minoranza Premeno)		X	0,24
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Fabrizio (consigliere maggioranza Vignone)	X		0,30
MANNI Sergio (consigliere minoranza Vignone)	X		0,30
TOTALE	5	3	2,54

Assenti giustificati Signori: Bosotti Marta, Cerutti Luisa, Iemma Roberto.

Il peso di 2,54 è così ripartito:

Comune di Arizzano = 0,92, Comune di Premeno = 0,72, Comune di Vignone = 0,90.

Per la validità della seduta consiliare è necessario che siano presenti almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente;

Il peso attuale è di 1,60.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa MARINO Paola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che:

l'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" stabilisce che:

1. *Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.*
2. *Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.*
3. *Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159".*

l'art. 4 della Legge regionale n. 32 del 01 dicembre 2008 stabilisce che:

1. *I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.*
2. *Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.*
3. *I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.*
4. *I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.[...]"*

il comma 10 dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 stabilisce che

"Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali"

ma il comma 1 dell'art. 140 della Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 ha così sostituito il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32

"Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4 [...]"

DATO ATTO che tra i comuni di Arizzano, Premeno e Vignone a seguito dell'avvio della fase di liquidazione delle Comunità Montane, avvenuta con L.R. n. 11 del 28/09/2012, si è costituita l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone;

VISTA la delibera di Consiglio del Comune di Arizzano n° 35 in data 31/07/2019 con la quale si è deliberato di conferire all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, 1. Premeno e Vignone la delega per l'esercizio delle funzioni della Commissione Locale del Paesaggio;

VISTA la delibera di Consiglio del Comune di Vignone n° 26 in data 16/09/2019 con la quale si è deliberato di conferire all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone la delega per l'esercizio delle funzioni della Commissione Locale del Paesaggio;

DATO ATTO che la costituzione della Commissione Locale del Paesaggio si intende estesa anche al Comune di Premeno, quale comune componente dell'Unione Montana, nel momento di assunzione al protocollo della Deliberazione di conferimento della funzione da parte del Comune di Premeno, senza necessità di ulteriori e successivi atti;

EVIDENZIATO che, al fine di rendere funzionale la commissione in questione, si rende necessario approvare il "Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare tale schema;

EVIDENZIATO che, il regolamento prevede che a seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del regolamento medesimo;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

IL PRESIDENTE

Dopo ampio ed esauriente dibattito pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti . n°:	5	quote n°:	1,60
Astenuti..... n°:	1	quote n°:	0,30
Voti favorevoli n°:	4	quote n°:	1,30
Voti contrari..... n°:	0	quote n°:	0

Astenuto: Sig. Manni Sergio.

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

1. di procedere alla formale istituzione della Commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 148 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di cui all'articolo 4 L.R. 32/2008, oggetto di gestione in forma associata per conto dei Comuni di Arizzano e Vignone;
2. di approvare il "Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 32 del 01/12/2008 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di rimandare alla Giunta dell'Unione montana la nomina dei tre membri della Commissione Locale per il Paesaggio nonché di definirne i rimborsi economici spettanti;
4. di stabilire che la Giunta dell'Unione montana definirà i criteri di partecipazione da parte di Enti non facenti parte dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano Premeno e Vignone nonché degli oneri relativi;
5. di dichiarare, con separata votazione, il cui esito è di seguito riportato, in forma palese, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

Presenti e votanti . n°:	5	quote n°:	1,60
Astenuti..... n°:	1	quote n°:	0,30
Voti favorevoli n°:	4	quote n°:	1,30
Voti contrari..... n°:	0	quote n°:	0

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI
ARIZZANO PREMENO E VIGNONE
REGIONE PIEMONTE**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

“ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 148 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008”.

Art. 1 - Istituzione della Commissione locale per il paesaggio.

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), modificato dal D.Lgs. 63/2008 e dell’art.4 della L.R. 01.12.2008, n.32.
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall’art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in merito nel corso dei provvedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale dell’Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
4. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Composizione della Commissione.

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n. 3 componenti da nominarsi previa istruttoria effettuata dal Responsabile del Settore o dal Segretario, a seguito di acquisizione, valutazione e comparazione a cura della Commissione esaminatrice dei curricula presentati dai candidati medesimi, secondo i criteri definiti dall’art.4 della L.R. 32/2008 nonché dalla D.G.R. 01.12.208 n. 34-10229 modificata dalla D.G.R. 16.12.2008, n. 58-10313.
2. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute all’Unione a seguito di apposito Bando approvato dal Responsabile del Settore o dal Segretario.
3. Il Bando viene pubblicato sul sito Web ed all’Albo Pretorio dell’Unione nonché su quelli dei singoli Comuni costituenti l’Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
4. Questa deve individuare nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per assicurare un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché per garantire un’adeguata interdisciplinarietà all’interno della Commissione, assicurando anche la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi della L. 125/91. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea attinente ad una delle materie indicate dall’art.4, comma 2 della L.R. n. 32/2008, le esperienze professionali, almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; Il curriculum potrà dar conto di ulteriori titoli/esperienze professionali, della partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. La Commissione è così articolata:
 - n. 1 Agronomo ovvero n. 1 Dottore in Scienze forestali ed ambientali;
 - n. 2 Architetti.
5. Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non fossero presentate domande in numero sufficiente, tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure professionali previste.

6. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone (SE COSTITUITA) o di uno dei Comuni aderenti all'Unione che decidano di avvalersene. Non possono far parte i Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri ed i dipendenti dei Comuni facenti parte della Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone che decideranno di avvalersi della Commissione dell'unione.
7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. I Componenti della Commissione interessati dalla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, dalla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

Art. 3 - Durata in carica della Commissione

1. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni ed alla scadenza del termine la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova Commissione. Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone formale e motivata comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione per il paesaggio.

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione, su convocazione del Responsabile del procedimento paesaggistico dell'Unione, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente, o il Responsabile del procedimento o del Settore Tecnico, lo ritengano necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.
3. Il Segretario dell'Unione Montana di Comuni dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone nomina il "responsabile del procedimento paesaggistico", limitatamente per l'iter procedimentale di competenza della Commissione, che dovrà essere distinto da quello

in materia edilizia ed urbanistica, individuato, a turno, tra i dipendenti dei Comuni che hanno conferito la funzione o che si siano, eventualmente, convenzionati con l'Unione per l'esercizio della funzione medesima. Lo stesso Responsabile può designare un dipendente dell'Unione Montana di Comuni dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, che ne redige i verbali, senza diritto di voto.

4. Il Responsabile del procedimento paesaggistico assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e svolge le seguenti funzioni:
 - mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva,
 - acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita mediante la prescritta relazione ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. LGS. 42/2004 dall'ufficio tecnico competente dei singoli Comuni; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare o sentire il richiedente, o suo delegato, anche assieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.

Art. 5 - Competenze della Commissione

1. La Commissione del paesaggio esprime parere obbligatorio:
 - a. nei casi previsti dall'art.3 della LR. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesaggistico-ambientale, accertando, ai sensi degli artt. 146,147 e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i., la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

- b. in materia di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della legge 47/1985 e dell'art. 4 della L.R. n. 33/2004, nonché relativamente ad ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica.
2. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della L.R. 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativi equivalente, che ricadono su aree o immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti storico-artistico ed ambientale.
3. La Commissione Locale per il Paesaggio, stanti le specifiche competenze previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale. La Commissione non si esprime invece sugli aspetti edilizi né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento.

Art. 6 - Compensi

1. Ai sensi dell'art. 183. comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.
2. Ai componenti potrà essere corrisposto solo un rimborso delle spese viaggio, il cui ammontare viene stabilito con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva ed è soggetto alle forme di pubblicazione lì previste.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Giacomo Maurizio Archetti

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 16/10/2019

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li 04/10/2019

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino